



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/30 DEL 12.06.2018

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti locali che mantengono la sede dell'Ufficio dei Giudici di pace. L.R. n. 1/2018, art. 4, comma 7 (legge di stabilità 2018).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", ha disposto la soppressione degli Uffici dei Giudici di pace, prevedendo la possibilità, per i Comuni interessati, di richiedere il mantenimento degli stessi uffici, a condizione che tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli Enti medesimi, siano integralmente assunte dagli Enti richiedenti.

Al riguardo, l'Assessore riferisce che la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 "Legge di stabilità 2018" ed, in particolare, il comma 17 dell'art. 4, autorizza la concessione di un contributo di 200.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore dei Comuni sardi che hanno assunto a proprio carico le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia degli Uffici del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 7/9/2012, n. 156.

La stessa norma regionale dispone che con deliberazione adottata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse (Missione 18 – programma01 – titolo 1).

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione regionale e previa intesa acquisita in sede di Conferenza Regione-Enti locali in data 30 maggio 2018, l'Assessore propone di ripartire i contributi autorizzati secondo i seguenti criteri e modalità:

1. Finalità:

le risorse stanziare dall'articolo 4, comma 17 della legge regionale 11.1.2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) sono destinate alla concessione di contributi a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti locali che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli Uffici del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. Criteri riparto:



i contributi sono concessi per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in proporzione alle spese sostenute nell'anno precedente quello di assegnazione delle risorse, per il funzionamento e per l'erogazione del servizio di giustizia, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo messo a disposizione dagli Enti medesimi per le finalità di cui al punto 1.

L'importo del contributo non può superare l'ammontare delle spese dichiarate da ciascun Ente.

3. Modalità:

gli Enti interessati inoltrano apposita istanza di contributo presso la struttura regionale competente in materia di Enti locali all'indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, attestando le spese obbligatorie connesse all'erogazione del servizio di giustizia e sostenute nell'anno precedente per il funzionamento dei rispettivi Uffici del Giudice di Pace, ivi comprese quelle per il personale amministrativo assegnato, distinte per singole voci.

La data di scadenza per la presentazione delle relative istanze è fissata al giorno 15 del mese di luglio di ciascun anno di riferimento per l'erogazione dei contributi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame, preso atto dell'intesa conseguita in sede di Conferenza Regione-Enti locali in data 30 maggio 2018

DELIBERA

di approvare i criteri e modalità di riparto dei contributi agli Enti locali che mantengono la sede dell'Ufficio del Giudice di pace secondo le seguenti disposizioni:

1. Finalità:

le risorse stanziare dall'articolo 4, comma 17 della legge regionale 11.1.2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) sono destinate alla concessione di contributi a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti locali che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli Uffici del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. Criteri riparto:

i contributi sono concessi per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in proporzione alle spese sostenute nell'anno precedente quello di assegnazione delle risorse, per il funzionamento e per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/30
DEL 12.06.2018

l'erogazione del servizio di giustizia, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi per le finalità di cui al punto 1.

L'importo del contributo non può superare l'ammontare delle spese dichiarate da ciascun ente.

3. Modalità:

gli Enti interessati inoltrano apposita istanza di contributo presso la struttura regionale competente in materia di Enti locali all'indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, attestando le spese obbligatorie connesse all'erogazione del servizio di giustizia e sostenute nell'anno precedente per il funzionamento dei rispettivi Uffici del Giudice di Pace, ivi comprese quelle per il personale amministrativo assegnato, distinte per singole voci.

La data di scadenza per la presentazione delle relative istanze è fissata al giorno 15 del mese di luglio di ciascun anno di riferimento per l'erogazione dei contributi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru